

Decreto del Ministero dell'Interno n. 49 del 04/02/1985
Norme transitorie sull'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco in data antecedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 giugno 1984:
Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Testo:

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articolo I;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, articolo 2;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983 e le successive modificazioni di cui al decreto ministeriale 28 agosto 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984 (supplemento ordinario) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto il contenuto della circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio, n. 12 in data 17 maggio 1980;

Rilevata la necessità di fissare prescrizioni transitorie in ordine all'installazione ed all'impiego di materiali classificati per la reazione al fuoco antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984;

Viste le norme aggiornate in materia da parte del comitato centrale tecnico - scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

DECRETA:

Art. 1.

I materiali per i quali è stata certificata la classe di reazione al fuoco in base alle prove di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 12 del 17 maggio 1980 eseguite dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 citato in premessa, potranno essere ulteriormente impiegati nel campo di applicazione e con le limitazioni temporali di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Nei casi di attività disciplinate da particolari norme di prevenzione incendi che prescrivono l'adozione di determinate classi di reazione al fuoco secondo le specifiche di prova stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, citato in premessa, i materiali di cui all'art. 1 potranno continuare ad essere messi in opera fino alla data del 31 dicembre 1985.

Detti materiali potranno rimanere instabili per un massimo di anni otto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 28 agosto 1984 citato in premessa.

Art. 3.

Nei locali di cui al decreto 28 agosto 1984 citato in premessa, relativamente alle poltrone ed ai mobili imbottiti, rivestiti, entro la data del 31 dicembre 1985, con materiali di cui all'art. 1 ovvero con materiali certificati secondo le norme del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e in ogni caso rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 2, lettera b), del decreto 6 luglio 1983 citato in premessa, si applica la scadenza di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Entro la scadenza indicata al secondo comma dell'art. 2, i materiali, le poltrone ed i mobili imbottiti, installati nelle attività di cui al primo comma dell'art. 2 stesso, ove non certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, debbono essere rimossi a cura del responsabile dell'attività soggetta.

Roma, addì 4 febbraio 1985

Nota all'art. 3:

Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto, l'art. 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo 6 luglio 1983 deve intendersi richiamato nella formulazione originale e pertanto nel seguente testo: b) Materiali. Le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati nei locali di cui all'art. 1 devono essere le seguenti:

- 1) negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe I in ragione del 50 % massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);
- 2) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;
- 3) per le poltrone sono consentiti materiali di rivestimento esterno di classe 1. In attesa della definizione di una metodologia di prova per i materiali di rivestimento esterno delle poltrone, gli stessi vanno provati come materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;
- 4) per i sedili non imbottiti è consentito l'impiego del legno o altro materiale combustibile purché, di classe non superiore a 2.

I materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere messi in opera in aderenza agli elementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini.

E' consentita la realizzazione di intercapedini purché, interamente riempite di materiale non combustibile. La classe di reazione al fuoco deve essere certificata, sulla base delle prove di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 12 del 17 maggio 1980, dal centro studi ed esperienze antincendio o da enti e laboratori legalmente riconosciuti.

Qualora, sulla base dei criteri indicati all'art. 202 della circolare n. 16/1951, vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni - quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale - potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1.

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché, di classe 1 di reazione al fuoco.

Per il palcoscenico ammesso il pavimento in legno.

Altrove potrà eccezionalmente consentirsi tale tipo di pavimento, purché, stabilmente fissato a strutture non combustibili o rivestito con materiali di classe 0 (non combustibili). E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.